

APUANE LIBERE (ODV)

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: APUANE LIBERE ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze in Via Alessandro D'Ancona, 110 e con durata illimitata.

Con future deliberazioni del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite – o sopprese – altre sedi, uffici e centri di informazione in altre località del territorio regionale e/o nazionale; lo spostamento della sede legale dell'associazione non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L' associazione non ha **scopo** di lucro, è apartitica, aconfessionale e fonda la sua esclusiva attività istituzionale, nella tutela ambientale dei beni comuni presenti nella catena montuosa delle Alpi Apuane, assolvendo la quale, adotta i principi della non violenza, si impegna nel rispetto e nell'accettazione delle differenze di genere, di cultura, di religione e di stato sociale delle persone.

Essa persegue **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nel settore della tutela della natura, dell'ambiente e dell'ecologia

L' associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, si impegna a fare ciò mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle **attività** di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammisione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze: sarà pertanto diritto dovere di tutti gli associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera - a maggioranza semplice - sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguiti e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- di partecipare alla gestione e alle varie attività dell'associazione attraverso l'esercizio della militanza ambientale, esercitata secondo le proprie attitudini e/o inclinazioni.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: mancato versamento delle quote annuali entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi dell'associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Segretario;
- l'Amministratore;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;

La candidatura, l'elezione e la nomina in organismi di rappresentanza istituzionali di Circoscrizioni, Municipi e simili, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Parlamento nazionale ed Europeo e Governo è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore e Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Pertanto, la candidatura, l'elezione o la nomina comportano la decadenza immediata dalle cariche di cui sopra.

Si considerano, inoltre, in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il non rispetto dei fini statutari. Qualsiasi Socio (anche fondatore) si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia alla Segreteria e ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni di ogni organo assembleare che sono in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso di spese vive effettuate nell'esclusivo interesse dell'Associazione e comunque prima necessariamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 (Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze ingeribili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere – ogni qualvolta se ne reputi la necessità – il Presidente Onorario dell'Associazione;
- indicare –con apposita commissione - i responsabili territoriali del Nucleo Operativo tra i soci iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 10 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ha la firma sociale e *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; in caso di assenza o impedimento, le sue prerogative spettano al Segretario.

Compiti del Presidente sono inoltre:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- porre – dopo rapida ed informale consultazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo - in essere la necessaria attività per far fronte alle contingenti esigenze dell'Associazione, attenendosi sempre alle finalità associative;
- coordinare – assieme al Segretario - le attività del Nucleo Operativo;
- incaricare singoli o gruppi di Soci di compiti programmati, istruttori e attuativi concernenti specifiche attività dell'Associazione;

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Presidente Onorario)

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario nella figura di persona fisica che si sia particolarmente distinta per l'opera e l'aiuto dato al raggiungimento delle finalità associative, anche solo con l'espressione di idee affini alla filosofia dell'Associazione. Il Presidente Onorario riceverà pertanto questa onorificenza "vita natural durante" e con la prima tessera associativa emessa, avente validità illimitata.

ART. 11 (Segretario)

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione scegliendolo al suo interno, il quale, oltre alle funzioni di rappresentanza dell'Associazione di cui all'articolo 9 in alternativa al Presidente, assicura:

- la regolarità e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il normale funzionamento della Segreteria;
- la predisposizione della relazione sull'attività svolta e sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto per l'esame e l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- di indire e curare le votazioni "ad referendum" su delega del Presidente;
- il coordinamento – assieme al Presidente - delle attività del Nucleo Operativo e di altri eventuali settori di intervento dell'Associazione;

ART. 12 (Amministratore)

L'Amministratore è responsabile – per quanto di sua competenza – della corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e nello specifico ha il compito di:

- amministrare – attuando atti ordinari e straordinari - il Patrimonio dell'Associazione;
- ricevere i pagamenti delle quote sociali;
- preparare lo schema di bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo;

- movimentare conti correnti –siano essi bancari e/o postali – e, con delibera del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

Qualora l'attività dell'Associazione richiedesse un interessamento a tempo pieno da parte dell'Amministratore, questi avrà diritto ad un rimborso spese mensile che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Nucleo Operativo)

Essendo questo l'organismo con il più gravoso ed impegnativo lavoro di attivismo sul "campo", Il Nucleo Operativo è l'organo militante dell'Associazione. Esso agisce secondo il mandato che gli conferisce il Consiglio Direttivo e nel rispetto delle finalità associative di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Il Nucleo Operativo, composto da 2 Soci Volontari (da qui in poi Coordinatori Locali) per ogni singola area di intervento (solitamente i confini del comune in questione) nominati dal Consiglio Direttivo, è presieduto e coordinato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Detti Coordinatori Locali, possono a loro volta avvalersi di collaboratori e/o informatori (anche non Soci) funzionali alla attività dell'Associazione (di cui articolo 2 del presente Statuto).

I Coordinatori Locali, infine, possono presentare – presso Enti privati o pubblici e solo su specifico mandato del Presidente (o di chi ne fa le veci) specifiche istanze/richieste, che riguardino le finalità e le attività dell'Associazione (quali ad esempio quelle inerenti alla conservazione ed alla protezione dell'ecosistema apuano e delle differenti specie che lo abitano).

Qualsiasi atto o azione svolta in violazione di quanto previsto, se non ratificata, ne comporta la responsabilità personale di colui che la abbia compiuta ed è motivo di espulsione – su valutazione del Consiglio Direttivo – dall' Associazione.

Tutti i Soci Volontari del Nucleo Operativo saranno assicurati secondo i termini di legge.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio – nella forma del rendiconto per cassa - annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali della Sede dell'Associazione per la durata di un anno dallo svolgimento dell'Assemblea dei soci.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Presidente dell'associazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario dell'associazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati – previo richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo - hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente Legale dell'Associazione nella persona di un Socio che eserciti l'avvocatura. Compito del Consulente è quello di dare pareri quando richiesti dal Presidente o da ogni singolo consigliere del Consiglio Direttivo. Qualora venga conferito mandato per intraprendere azioni legali, al Consulente spetterà il compenso preventivato e accettato, o liquidato dal giudice, nel rispetto del tariffario professionale.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.